



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 12
del 18 GEN. 2018

OGGETTO: Integrazione del Regolamento Comunale relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/1/2017, con le nuove disposizioni della estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali, previste per i Comuni, dal comma 11 quater dell'art. 1 del decreto legge del 16/10/2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla legge del 4 dicembre 2017 n. 172 pubblicata in G. U. n. 284 del 5 dicembre 2017 - Proposta per il Consiglio Comunale

L'anno duemila duemila otto il giorno otto alle ore 16,00
del mese di gennaio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco mg. Federico Picatto

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) Geom. Massimo Iannucci	si	
2) Dr. Stefano Martorana	si	
3) Dr. Antonio Zanotto	si	
4) Sig.ra Sebastiana Disca		si
5) Prof. Gianluca Leggio	si	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scogna

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 7092 /Sett. X del 18/01/2018

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visti l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
19 GEN. 2018 fino al 03 FEB. 2018 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

19 GEN. 2018

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

- () Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art..4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 19 GEN. 2018 al 03 FEB. 2018 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 19 GEN. 2018 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 19 GEN. 2018 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da

19 GEN. 2018

Ragusa, li

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale

Dott. Sant'Antonio



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X

Prot n. 7092 /Sett. X del 18/01/2018

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Integrazione del Regolamento Comunale relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/1/2017, con le nuove disposizioni della estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali, previste per i Comuni, dal comma 11 quater dell'art. 1 del decreto legge del 16/10/2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla legge del 4 dicembre 2017 n. 172 pubblicata in G. U. n. 284 del 5 dicembre 2017 – Proposta per i Consiglio Comunale

Il sottoscritto dott. Francesco Scrofani, Dirigente del Settore X propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il comma 11 quater dell'art. 1 del decreto legge del 16/10/2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla legge del 4 dicembre 2017 n. 172 pubblicata in G. U. n. 284 del 5 dicembre 2017 in base al quale “*Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell' articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;*

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/1/2017 con la quale è stata approvato il Regolamento Comunale relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016,

Dato atto che alla luce della disposizione di cui al comma 11 quater dell'art. 1 del decreto legge del 16/10/2017 n. 148 i Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 148/2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative ai provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017;

Rilevato, altresì che l'adozione delle modifiche al regolamento in premessa per la integrazione estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali sino ai provvedimenti al notificati entro il 16 ottobre 2017 debba avvenire entro il 5 febbraio 2018, ossia entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 172 del 4 dicembre 2017 pubblicata in G. U. n. 284 in data 5 dicembre 2017;

Considerato che, con riferimento alle entrate, anche tributarie, di questo Ente appare opportuno prevedere la possibilità per i debitori di estinguere i debiti relativi ai provvedimenti notificati entro il 16 ottobre 2017 con la esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate, in continuità, quindi, con quanto previsto dall'attuale regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/1/2017 sulla definizione delle ingiunzioni;

Dato atto, che l'integrazione del regolamento in premessa con le nuove disposizioni previste dal comma 11 quater dell'art. 1 del decreto legge del 16/10/2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge del 4 dicembre 2017 n. 172, consente all'Ente di poter beneficiare del maggior gettito derivante dall'attività propria di riscossione coattiva posta in essere tramite lo strumento delle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Considerato, quindi, che, per le motivazioni sopra esposte, risulta necessario procedere alla integrazione del regolamento vigente sulla definizione delle ingiunzioni sulla base della nuova disposizione della estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali, prevista per i Comuni, dal comma 11 quater dell'art. 1 del decreto legge del 16/10/2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla legge del 4 dicembre 2017 n. 172 pubblicata in G. U. n. 284 del 5 dicembre 2017 entro il termine del 5 febbraio 2018;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 12 della l.r. n. 44/91;

Ad unanimità dei voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

di proporre al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione:

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di integrare** il Regolamento Comunale relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/1/2017, con le nuove disposizioni della estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali, previste per i Comuni, dal comma 11 quater dell'art. 1 del decreto legge del 16/10/2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla legge del 4 dicembre 2017 n. 172 pubblicata in G. U. n. 284 del 5 dicembre 2017, individuate nell'allegato prospetto "A";
3. **di dare atto** che l'ammontare complessivo delle sanzioni relative alle ingiunzioni notificate sino al 16 ottobre 2017 potrà essere quantificato, nel corso dell'anno 2018, solo successivamente alla chiusura dei termini di adesione alla definizione agevolata;
4. **di inviare** copia della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 1 comma 688, della Legge 147/2013 entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446 del 1997.

CITTÀ DI
RAGUSA

18 GEN. 2018

ARRIVATO

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

comporta

non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Ragusa, 18/01/2018

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, 18.01.2018

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.


Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 18 GEN. 2018



Il Segretario Generale

Dott. Vito V. Scalogna

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

Regolamento Comunale

Ragusa,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto l'Assessore al ramo

N° 12 del 18 GEN. 2018



CITTA DI RAGUSA SETTORE X - TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA
DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17/1/2017 e
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale

N. _____ del _____

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Soggetti ammessi alla definizione agevolata

Art. 3 oggetto della definizione agevolata

TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGESSI

Art. 4 Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata e perfezionamento

Art. 5 Definizione agevolata delle liti pendenti

Art. 6 Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 7 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art. 8 Modalità di versamento delle somme dovute

Art. 9 Rateizzazione delle somme da corrispondere

Art. 10 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11 Pubblicità

Art. 12 Norme finali

Art. 13 Entrata in Vigore

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

Art.1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 1.bis Il presente regolamento è adottato, altresì in attuazione delle disposizioni della estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali, previste per i Comuni, dal comma 11 quater dell'art. 1 del decreto legge del 16/10/2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla legge del 4 dicembre 2017 n. 172.
2. Con la presente disciplina si definiscono le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente a seguito dei provvedimenti di ingiunzione fiscale emessi ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati sino al 31 dicembre 2016 dal Comune di Ragusa.
- 2.bis Con la presente disciplina si definiscono, altresì, le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente a seguito dei provvedimenti di ingiunzione fiscale emessi ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 Ottobre 2017 dal Comune di Ragusa.
3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per la definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

Art. 2 Soggetti ammessi alla definizione agevolata

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i debitori che:
 - a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 30 maggio 2017;
 - b) non hanno pagato in tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione, notificate al 31 dicembre 2016;
 - b-bis) non hanno pagato i provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 notificati entro il 16 Ottobre 2017;
 - c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31 dicembre 2016, a condizione che rinuncino alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

Art. 3 Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'art. 1, non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'Ente, relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata acquisita, ai sensi del presente Regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla

data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

4. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni.
5. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale.
6. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente Regolamento i carichi affidati agli agenti della riscossione, dal 2000 al 2015, disciplinati dall'art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.
7. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

TITOLO II DEFINIZIONE AGEVOLATA

Art. 4 Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata e perfezionamento

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30/5/2017 mediante consegna diretta o posta elettronica certificata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio e messo a disposizione dall'Ente.
- 1 bis Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione, i soggetti interessati, che intendono definire la propria posizione ai sensi dei commi 1-bis e 2-bis dell'art.1 del presente regolamento, relativamente ai provvedimenti di ingiunzione, notificati entro il 16 Ottobre 2017, devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15/5/2018 apposita istanza con le modalità di cui al comma 1.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto.

3. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
 4. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
 5. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal comune.
 6. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
-

Art. 5 Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti alla data di presentazione dell'istanza, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare al giudizio.
2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.
3. Il Comune, a seguito dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata, provvedere a richiedere alla Commissione Tributaria l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 546/92.

Art. 6 Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigitto dell'istanza entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigitto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi al tasso d'interesse legale .
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

Art. 7 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 comma 2, purché rispetto ai piani rateali già in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 4, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 8 Modalità di versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante le seguenti modalità:
 - versamento in unica soluzione entro la data del 20 settembre 2017;
 - versamento rateale, in deroga da quanto previsto dal Regolamento delle Entrate approvato con Deliberazione Consiliare n° 15 del 24/3/99 e successive modifiche, secondo quanto stabilito al successivo art. 12 del presente regolamento.
- 1 bis Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata di cui ai commi 1-bis e 2-bis dell'art.1 del presente regolamento può essere eseguito mediante le seguenti modalità:
 - versamento in unica soluzione entro la data del 31 luglio 2018;
 - versamento rateale, in deroga da quanto previsto dal Regolamento delle Entrate approvato con Deliberazione Consiliare n° 15 del 24/3/99 e successive modifiche, secondo quanto stabilito al successivo art. 12 del presente regolamento.
2. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito Conto Corrente intestato al Comune secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui all'art. 9.

Art. 9 Rateizzazione delle somme da corrispondere

1. La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente nell'istanza di cui all'art. 7.
2. L'Ente comunica entro il 30/6/2017 l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata con richiesta di rateazione, l'ammontare delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. Le somme dovute potranno essere rateizzate, a richiesta del contribuente, in rate di pari importo, mensili, bimestrali o trimestrali, di importo non inferiore a € 50,00 e con scadenza non oltre il 30 settembre 2018.
4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 10.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un bimestre dopo la scadenza dell'ultima rata.

5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.
6. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative per l'attività di gestione della procedura, una somma pari a Euro 50,00.

Art. 10 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11 Pubblicità

-
1. Entro 15 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Art. 12 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 13 Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.